

**R.G.N. 4211/2019**



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA**  
**Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Mariarosa Pipponzi	Presidente relatore
Dott. Alfredo de Leonardis	Giudice
Dott. Giulia La Malfa	Giudice

letto il ricorso depositato in data 20.03.2019,  
all'esito della udienza del 22.06.2022,  
Pronunzia il seguente

**DECRETO**

nella causa iscritta al numero sopra emarginato promossa

da

**XXXXXXXXXX**, codice fiscale provvisorio **XXXXXX** e codice CUI **XXXXXXXX**, ID Vestanet **XXXX**, nato a Sinko (Guinea) il 01/01/1999, di cittadinanza guineana, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. AUDITORE GIOVANNI in Indirizzo Telematico, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura a margine del ricorso

**RICORRENTE**

e

**COMMISSIONE (BRESCIA) TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE (C.F. 98186980177)**

**RESISTENTE**

Con l'intervento del **Pubblico Ministero**

\*\*\*

**OGGETTO: ricorso ex art. 35 D.Lgs. 25/2008**

**RAGIONI DELLA DECISIONE**

L'odierno ricorrente ha presentato domanda di protezione internazionale, deducendo, davanti alla Commissione Territoriale competente per l'esame, i seguenti fatti:

- 1) è nato nel 1999 a Sinko, ma ha sempre vissuto a Nzèrèkorè. I genitori vivono in Costa d'Avorio, ha una sorella e un fratello. Lui è cresciuto a Nzèrèkorè con lo zio;
- 2) ha studiato per cinque anni, non lavorava. È musulmano, etnia Konianké;

- 3) di essere andato via dalla Guinea il 29 novembre 2014 a causa dell'epidemia di ebola. Nel 2014 si è ammalato suo zio, che è stato portato in un centro medico e da lì non ne ha più saputo nulla. Anche il fratello e la figlia dello zio sono stati portati via. Essendo rimasto da solo, decideva di andare dalla madre in Costa d'Avorio ma non riusciva, essendo i valichi chiusi. Tornava quindi a Nzèrèkorè e si rifugiava da un amico per timore di essere portato via dai medici. Con il suo amico espatria in Mali, dove si ammala («ho avuto la febbre e la faccia gonfia»). Non trovando nessuno che li accogliesse in quanto ritenuti portatori del virus, il ricorrente e l'amico vivevano un mese in una stazione, quindi si spostavano in Algeria dove rimanevano due anni. Il 23 maggio 2017 si recavano in Libia, dove venivano tenuti in prigionia e picchiati quotidianamente per circa un mese, fino a quando il suo amico muore per i pestaggi subiti dagli Asma Boys;
- 4) giunge in Italia il 25 giugno 2017;
- 5) i suoi genitori erano andati a vivere in Costa d'Avorio per paura dell'ebola, lui era rimasto a Nzèrèkorè per andare alla scuola coranica;
- 6) riguardo l'epidemia di ebola, racconta che all'inizio i medici non erano preparati ad affrontarla e che i contagiati (anche presunti) venivano o uccisi col gas o portati via forzatamente, senza fare più ritorno. Anche un medico europeo è stato ucciso perché ritenuto “untore”;
- 7) dopo che hanno portato via lo zio, era scappato da un amico per timore di essere prelevato e ha visto le persone che sono andate a prendere gli altri suoi famigliari;
- 8) in Italia è riuscito a rimettersi in contatto con i genitori, dopo tre anni che non li sentiva.
- 9) teme, in caso di rientro in Guinea, di non aver alcun posto in cui andare.

Con decisione adottata il 15.11.2018 e notificata il 21.02.2019, la Commissione Territoriale di Brescia rigettava la domanda di protezione internazionale di **XXXXXX**. In particolare, la Commissione Territoriale, pur ammettendo come credibili le dichiarazioni del ricorrente circa il profilo etnolinguistico e la provenienza, ha evidenziato i seguenti elementi di non credibilità: a) le dichiarazioni del richiedente sono apparse vaghe, poco circostanziate e poco plausibili, soprattutto in riferimento ai problemi dell'epidemia di ebola ed all'attività dei medici che avrebbe, a detta dell'istante, indispettito la popolazione; b) non è apparso credibile che il richiedente intendesse sfuggire ai medici per paura di essere sequestrato e morire a causa del virus nel centro medico. La Commissione Territoriale ha inoltre rilevato che il timore di rientro in patria del ricorrente appariva legato a motivi di assenza di parenti e luoghi nei quali recarsi e che l'epidemia di ebola è stata dichiarata terminata dalle autorità sanitarie internazionali alla fine del 2016. Sulla documentazione prodotta dal richiedente, la Commissione Territoriale ha ritenuto che la stessa non fosse idonea a corroborare i motivi alla base della domanda, in quanto attinente ad attività poste in essere in Italia e quindi non di competenza della Commissione. Pertanto, rigettava la domanda di protezione internazionale.

Con tempestivo ricorso, **XXXXXXXXXX** ribadiva i fatti come dichiarati in audizione e contestava la nullità della decisione della Commissione Territoriale per motivazione generica e poco logica, ritenendo il racconto della vicenda personale alla base dell'espatrio molto accurata. La difesa sottolineava, inoltre, la situazione di violazione dei diritti umani in Guinea e il clima di violenza indiscriminata e generalizzata del Paese, che giustificherebbe il riconoscimento della protezione sussidiaria, lettera c), d.lgs. 251/2007. Sul permesso di soggiorno per motivi umanitari, la difesa lamentava che la Commissione Territoriale non avesse considerato la situazione di vulnerabilità del richiedente e il percorso di integrazione intrapreso. Concludeva chiedendo: *i.* in via principale, lo

*status* di rifugiato o protezione internazionale, ai sensi della Convenzione di Ginevra e ordine di rilascio per la Questura del rilascio di permesso di soggiorno; *ii.* in via subordinata, la protezione sussidiaria; *iii.* in ulteriore subordine, *non refoulement* ex art. 19 TU Immigrazione e ordine di rilascio di titolo di soggiorno per motivi umanitari.

Il Ministero dell'Interno, nonostante la regolare notificazione del ricorso, non si costituiva in giudizio tramite la Commissione Territoriale né trasmetteva la documentazione in suo possesso.

Il Pubblico Ministero, con atto del 10.06.2019, concludeva per l'assenza di cause ostative al riconoscimento di *status* di rifugiato e/o del diritto alla protezione sussidiaria e/o umanitaria.

Il Collegio, sentito il ricorrente per sua espressa istanza nel corso dell'udienza del 22.06.2022, riservava la decisione.

\*\*\*

E' noto che, con riguardo alla specifica materia, l'onere della prova, pur non derogato, è comunque attenuato, dovendo essere considerati veritieri anche quegli aspetti od elementi delle dichiarazioni che non siano suffragati da prove se: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) è stata fornita un'idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi, le dichiarazioni rese sono coerenti e plausibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il suo caso; c) il richiedente ha presentato la domanda il prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per tardarla; d) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile (cfr. art. 3 d.lgs. 251/2007). Ciò posto, ritiene il Collegio che il ricorrente abbia assolto al seppur attenuato onere probatorio a suo carico, essendo il racconto del richiedente sufficientemente circostanziato e coerente nella ricostruzione, viepiù alla luce dei chiarimenti offerti durante la audizione Collegiale. Fin dalla prima audizione infatti, il ricorrente ha precisato di aver subito discriminazioni da parte della sua comunità per la sua familiarità con persone affette dalla malattia dell'ebola, chiarendo – compatibilmente con il grado di istruzione, la sua giovane età all'epoca dei fatti (quindici anni) e la barriera linguistica – il comportamento adottato dalle persone del suo villaggio nei suoi confronti e gli aspetti di approfondimento su cui si è soffermata la Commissione (chi fosse l'amico che l'ha accolto e con cui è scappato in Mali, che lavoro facesse e perché avesse deciso di espatriare con lui, come lui e il suo amico avessero attraversato la frontiera del Mali, e come invece il ricorrente non avesse potuto farlo per andare in Costa d'Avorio dai genitori).

Tanto premesso, occorre rilevare tuttavia che, pur essendo il ricorrente attendibile sotto tutti i profili, nella fattispecie non sono ravvisabili i contenuti di una persecuzione individuale che consenta di ricondurre la vicenda ai motivi declinati dal d.lgs 251/2007 e della Convenzione di Ginevra del 1951; allo stesso modo non si individuano i presupposti della protezione sussidiaria di cui all'art. 14 d.lgs. n. 251/2007, lettere *a)* e *b)*, non risultando che, in caso di rimpatrio, il richiedente corra il rischio di subire un grave danno, così come definito dallo stesso articolo. Lo stesso ricorrente ha infatti confermato in sede di audizione personale di aver timore, in caso di rimpatrio, di non sapere come mantenersi e di essere nuovamente allontanato dalla comunità («*La mia paura è che non ho nessuno lì e tornare sarebbe una fatica per me, una cosa difficile.*» e ancora «*[...] quando i miei zii hanno preso l'ebola nessuno mi poteva avvicinare, e anche adesso se torno la gente avrebbe paura ad avvicinarmi perché tutti sanno che io sono scappato per colpa dell'ebola, avrebbero paura di me*», cfr. p. 2 del verbale di udienza). Tuttavia, tale condotta, benché discriminatoria, non integra i presupposti dell'atto persecutorio individuale, non avendo il ricorrente mai subito minacce o violenze, anche solo in maniera indiretta, essendo stato emarginato a livello sociale dai membri della sua

comunità. Occorre inoltre tenere in considerazione che il richiedente era fuggito dal Paese quando era poco più che un bambino, appena quindicenne, sicché non si vede come potrebbe essere riconosciuto oggi, ormai adulto. A ciò si aggiunge che, mentre non esistono dubbi circa la gravità e l'intensità dell'epidemia che ha afflitto l'Africa occidentale nel periodo 2014-16 (le fonti consultate parlano di un totale di 28.652 casi confermati, probabili e sospetti e 11.325 decessi in dieci Paesi, tra cui Liberia, Guinea, Sierra Leone, Mali, Nigeria, Senegal, Spagna, Regno Unito, Italia e Stati Uniti d'America, v. <https://www.epicentro.iss.it/ebola/epidemia-africa-2014>), il Collegio non ha rinvenuto nemmeno il requisito dell'attualità del pericolo di una ipotetica persecuzione, essendo l'epidemia di ebola stata dichiarata nuovamente finita il 19 giugno 2021, dopo un nuovo focolaio sviluppatosi proprio nella zona di provenienza del ricorrente («*On February 14, 2021 the Ministry of Health (MOH) in Guinea announced that cases of Ebola virus disease (EVD) had been confirmed in N'Zérékoré Prefecture, a forested rural region in southeast Guinea. These are the first cases of EVD confirmed in Guinea since the 2014–2016 West Africa outbreak, the largest in history, was declared over [...]. On 19 June 2021, the outbreak was declared over. A total of 16 confirmed and 7 probable cases were reported, of whom 12 people died.*», cfr. <https://www.cdc.gov/vhf/ebola/outbreaks/guinea/2021-february.html>; <https://www.who.int/emergencies/situations/ebola-2021-nzerekore-guinea>).

Con riferimento invece all'ipotesi di cui alla lettera c) dell'art. 14 d.lgs n.251/2007, ossia il rischio effettivo di subire una “minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale”, si osserva come la situazione del ricorrente vada esaminata alla luce dei diversi elementi insiti nella fattispecie generalizzata (elementi di ordine oggettivo, consistenti nella presenza di violenza indiscriminata, nonché il suo essere legata a un conflitto armato; elementi di ordine soggettivo, consistenti in fattori di individualizzazione del rischio effettivo di subire una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona - cfr. Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sentenza *Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie*, 17 Febbraio 2009, e sentenza *Diakité v. Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides*, 30 Gennaio 2014). Sul punto il Collegio osserva quanto segue.

Il 5 settembre 2021 in Guinea è stato attuato un colpo di Stato, un golpe militare, appoggiato dal leader dell'opposizione, Cellou Dalein Diallo, sconfitto alle ultime elezioni (ottobre 2020), che ha condotto alla deposizione del Presidente in carica, Alpha Condé, e all'istituzione di un Comitato nazionale per la riconciliazione e lo sviluppo, istituito dalla giunta militare per governare il paese. «È un atto storico che completa la lotta avviata dai movimenti della democrazia. Un'opportunità per un nuovo inizio per il paese», ha commentato Diallo, intervistato dalla BBC, «Ma è Alpha Condé ad aver creato la crisi che lo travolto: se non avesse cambiato la costituzione per farsi rieleggere la sua fine non sarebbe stata così drammatica», ha precisato al Financial Times. “A Conakry, capitale della Guinea, la situazione è apparentemente tranquilla, quasi sospesa in attesa di capire cosa accadrà nel breve periodo, e soprattutto quali saranno gli effetti, anche a livello pratico, del colpo di stato. Il colonnello Doumbouya si è limitato ad annunciare, genericamente, l'avvio di una «consultazione per stabilire i parametri della transizione: poi verrà istituito un governo di unione nazionale, il Comité National du Rassemblement et du Développement, per guidare la transizione», senza specificare tuttavia tempi e modi. Ha poi tranquillizzato gli ex ministri del governo («non ci sarà una caccia contro gli ex funzionari»), ma intimando loro di non lasciare il paese e di restituire i veicoli ufficiali ai militari. Infine ha annunciato che rilascerà i detenuti politici imprigionati dal presidente deposto. Ma il golpe presenta diverse zone grigie, in un paese “guidato” dalla storica rivalità tra i due gruppi etnici principali: i Malinké (che spesso occupano i posti chiave nella politica) e i Fulbhé (più

*imprenditori che politici). Ma sia il presidente Conde, sia il colonnello Doumbouya appartengono all'etnia Malinké. Dunque, chi c'è davvero dietro al colpo di stato? E qual è il progetto del nuovo leader? Militare esperto, sì, ma come politico nessuno lo conosce. Anche ammesso che il governo di unità nazionale riesca a portare il paese a nuove elezioni, cosa faranno i leader militari? Un passo indietro o si proporranno come candidati? Mamoudou Nagnalen Barry, membro fondatore del Fronte nazionale per la difesa della Costituzione, un movimento di opposizione, ha ammesso alla Bbc di provare sentimenti contrastanti per il colpo di stato: «Dirò che sono tristemente contento di quel che è successo. Non posso essere felice con un colpo di stato, ma il paese era bloccato per colpa di una persona che sperava di rimanere al potere per sempre. Spero che ora i militari restituiscano il potere ai civili»* (“Il colpo di stato in Guinea e l'instabilità dell'Africa occidentale”, articolo a firma di Andrea Gaiardoni, pubblicato in data 10.9.2021, consultabile all'indirizzo <https://ilbolive.unipd.it/index.php/it/news/colpo-stato-guinea-linstabilita-dellafrica> ). “L'esercito della Guinea, paese dell'Africa occidentale, ha fatto sapere di aver sciolto il governo del presidente Alpha Conde, di aver preso il potere e di aver sostituito i governatori regionali con comandanti militari. Un gruppo di soldati, parlando domenica sera sulla tv di stato, ha annunciato di aver annullato la costituzione. Lunedì, al termine di una riunione alla quale sono stati obbligati a partecipare i ministri del governo deposto, uno dei golpisti ha annunciato che nel giro di poche settimane sarà creato un governo di unità nazionale. Il colpo di stato era iniziato la mattina di domenica, quando si erano sentiti una serie di colpi di pistola vicino al palazzo presidenziale nella capitale Conakry. Nelle ore successive, sui social network erano circolati video del presidente Conde circondato da soldati all'interno di una stanza del palazzo. Conde si trova tuttora in detenzione. Dopodiché Mamady Doumbouya, un dirigente dell'esercito, aveva annunciato l'avvenuto colpo di stato in televisione, circondato da altri otto soldati e avvolto nella bandiera nazionale della Guinea: aveva spiegato che la decisione di agire era dovuta alla «cattiva gestione» del paese da parte del governo, alla povertà della popolazione e alla corruzione endemica. La Guinea è un paese piuttosto instabile dal punto di vista politico e militare, e non è la prima volta che Conde – che ad ottobre 2020 è stato eletto per un terzo mandato, nonostante fino a poco prima la Costituzione prevedesse un limite di due – subisce un tentativo di golpe. Circa una settimana fa, il Parlamento guineano aveva poi approvato una variazione del bilancio nazionale per aumentare le spese parlamentari e della presidenza, e allo stesso tempo una riduzione dei fondi per le forze dell'ordine come polizia ed esercito. Un diplomatico occidentale che si è rifiutato di essere identificato ha detto ad Al Jazeera che i disordini potrebbero essere iniziati dopo il licenziamento di un alto comandante delle forze speciali, causando poi una ribellione più ampia. Quanto accaduto è stato criticato in modo praticamente unanime, a livello internazionale. La Russia ha chiesto l'immediato rilascio di Conde e una garanzia per la sua immunità, gli Stati Uniti hanno fatto sapere che il colpo di stato potrebbe avere conseguenze sul sostegno di Washington al paese. La condanna dell'azione militare di queste ultime ore è arrivata anche dal segretario generale dell'ONU, António Guterres, dal presidente dell'Unione africana, il presidente della Repubblica Democratica del Congo Felix Tshisekedi, e dall'Alto rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea Josep Borrell, tra gli altri” (articolo pubblicato su il post.it in data 6.9.2021 consultabile all'indirizzo <https://www.ilpost.it/2021/09/06/colpo-di-stato-ghinea-alpha-conde/> ). Il 1° ottobre 2021, Mamady Doumbouya, leader golpista, ha prestato giuramento come presidente *ad interim*. La Guinea è attualmente guidata dal Comitato nazionale per la riconciliazione e lo sviluppo, il governo di transizione (*Comité national du rassemblement et du développement*, CNRD).

Le ultime notizie riferibili al 2022 riportano che *“Il tribunale speciale ha accusato l'ex presidente dell'era Condé di crimini finanziari, mentre le autorità militari ad interim hanno proposto una transizione di 39 mesi al governo civile. Il tribunale per i crimini economici e finanziari (istituito dalla giunta alla fine del 2021) ha messo in detenzione ex funzionari del governo e membri dell'ex partito al governo Rally of the Guinean People (RPG) con diverse accuse, tra cui corruzione, appropriazione indebita di fondi pubblici e riciclaggio di denaro: il primo ministro Ibrahima Kassory Fofana e l'ex ministro della Difesa Mohamed Diané sono stati incarcerati il 6 aprile. Su ordine del presidente ad interim Doumbouya, l'ex presidente Condé l'8 aprile è tornato in Guinea dopo aver ricevuto cure mediche negli Emirati Arabi Uniti”* (cfr. <https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/may-alerts-and-april-trends#guinea> ).

La grave instabilità politica che si è venuta a determinare a seguito del colpo di stato suddetto dimostra proprio come le istituzioni democratiche dello Stato, rappresentate dal Presidente Alpha Condé e dal suo apparato, abbiano perso del tutto il controllo del Paese, che, attualmente, è nelle mani dei militari golpisti, privi dell'appoggio della comunità internazionale, e si trova in una situazione di insicurezza/violenza generalizzata tale da mettere a repentaglio chiunque si trovi sul territorio per la mera sua presenza fisica in quel luogo.

Alla luce delle COI sopra riportate, sussistono, pertanto, tutti i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui all'art. 14 lettera c) del d.lgs. 251/2007 in assenza di cause ostative evidenziate dal PM o rilevate d'ufficio dal Collegio.

Nulla deve essere disposto in ordine alle spese di lite, considerando che parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato e la resistente è l'amministrazione statale, sicché l'applicazione del principio della soccombenza determinerebbe la condanna dell'amministrazione statale ad un pagamento in favore di sé stessa.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- in parziale accoglimento del ricorso, riconosce a **XXXXXXXXXX**, codice fiscale provvisorio XXXX e codice CUI XXXXX, ID XXXXXX, il diritto alla protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 14, d.lgs. 251/2007, lettera c);
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
- dispone che il presente decreto sia notificato al ricorrente e comunicato al Ministero dell'Interno presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia.

Così deciso in Brescia, nella Camera di Consiglio del giorno 22 giugno 2022

Il Presidente Est.

Mariarosa Pipponzi